



COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Del 28/06/2024	OGGETTO: ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 42-BIS DEL D.P.R. 327/2001 DELLE AREE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA INEDIL SRL RICADENTI NELLA ZONA PRODUTTIVA DI - AREA INDUSTRIALE IN LOCALITÀ C.DA PIZUNZO DEL COMUNE DI NOCI, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. PUGLIA - SEZ. III N. 618 DEL 15/03/2023 E DEL C.D.S. - SEZ. IV N. 935 DEL 14/12/2023. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000. APPLICAZIONE DELL'AVANZO ACCANTONATO DA RENDICONTO 2023 CON VARIAZIONE DI BILANCIO ALLEGATA.
-------------------------	--

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 10:08, nella Sala delle Adunanze sita nella sede Comunale di Noci, convocato con apposito avviso si è riunito in sessione Straordinaria seduta Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

	Presenti	Assenti	
INTINI NICOLA	X		Presidente
INTINI FRANCESCO	X		Sindaco
JEROVANTE MARTA	X		Consigliere
CURCI GIUSEPPE	X		Consigliere
GENTILE GIOVANNI MARINO	X		Consigliere
D'APRILE GIUSEPPE	X		Consigliere
MANSUETO ANTONIO	X		Consigliere
MANSUETO NICOLETTA		X	Consigliere
LOCOROTONDO ANTONIO	X		Consigliere
BIANCO LUCIANO RAFFAELE	X		Consigliere
LUCIANI IVANO MATTEO	X		Consigliere
MEZZAPESA FORTUNATO		X	Consigliere
D'AMBRUOSO GIACOMO		X	Consigliere
PLANTAMURA FRANCESCO		X	Consigliere
GENTILE GIANPIERO	X		Consigliere
CONFORTI PAOLO	X		Consigliere
MARTELOTTA ANNA	X		Consigliere

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune avv. **ALBANO GIOVANNI**.

Il Sig. **INTINI NICOLA** nella sua qualità di **Presidente** constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ING. GIUSEPPE GABRIELE

Si esprime parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PALMA ANTONIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE l'art. 194 del TUEL prevede che: *“Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ...”*;

ATTESO CHE il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993 n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di Amministratori e Funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti locali;

DATO ATTO CHE i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente; della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO CHE la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO CHE, quanto alle connotazioni dei debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 194, si richiama la deliberazione n. 20/2007/G della Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna, nella quale si legge che, con particolare riferimento alla fattispecie del debito sorto da sentenze esecutive, *“occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di deliberazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito, aggiungendosi che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'Ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio”*;

RILEVATO CHE la Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG ad oggetto *“INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI DEBITI FUORI BILANCIO, CON SPECIFICO RIGUARDO ALLA REGOLAMENTAZIONE CONTABILE DI QUELLI RIVENIENTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CUI ALL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL TUEL”*, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 44/2019/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento”*, cui si devono conformare tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

PREMESSO CHE:

- questo Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30-04-2001, approvò il Piano Particolareggiato della Zona Produttiva, come individuata dal vigente PRG;
- in tale ambito territoriale ricadevano le particelle fondiarie riportate in Catasto al Foglio 44, ptcc. 224, 266, 269, 276, 279, 286, 304, 308 e 310 destinate alla realizzazione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria (strade, reti di servizi, ecc.);
- delle particelle fondiarie suindicate, per una superficie complessiva di mq 8.201, è stata disposta l'occupazione d'urgenza giusta decreto sindacale n. 1 del 17-09-2002, cui ha fatto seguito l'immissione in possesso, eseguita dal 25 al 30 ottobre 2002, per la quale l'indennità provvisoria era stata determinata in

€/mq 28,41;

- la Ditta INEDIL Srl, con nota del 22-03-2001, aveva contestato il valore unitario dell'indennità di €/mq 28,41, oltre che - con altra nota del 15-03-2004 - richiesto che l'espropriazione riguardasse anche il relitto di mq 140 della particella 279 della cui estensione originaria (mq 1.910) erano stati occupati mq 1.770, così restando mq 140;

- a distanza di oltre 14 anni dalla iniziale occupazione delle aree, non essendo stata conclusa la procedura ablatoria con l'emissione del decreto di esproprio, la Ditta INEDIL Srl, con nota datata 11-06-2016, chiedeva il risarcimento dei danni patiti; richiesta riscontrata con nota del 20-06-2016 a mezzo della quale la si informava della richiesta di erogazione di mutuo finanziario di € 180.000,00 da utilizzare quale primo acconto per l'acquisizione delle aree in oggetto;

RILEVATO CHE:

- pur avendo percepito l'importo complessivo di € 365.660,00, la Ditta INEDIL Srl, con atto notificato il 22-02-20021, ha proposto ricorso al T.A.R. Puglia per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il Comune di Noci occupa illecitamente terreni di proprietà della Società ricorrente, occorsi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in Zona Industriale, in catasto al Fol. n. 44 p.lle 224, 266, 269, 276, 279, 286, 304, 308, 310 (salvo le diverse indicazioni conseguenti a disposti frazionamenti) per una estensione complessiva di mq. 8.201; 2) Condannare il Comune di Noci a restituire detti terreni alla Società ricorrente quale legittima proprietaria, previa demolizione e riduzione in pristino, salva la possibilità di convenire con la stessa la cessione degli stessi o disporre l'acquisizione bonaria ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, con il pagamento delle somme dalla stessa norma previste (valore venale attuale +10% per ristoro danno non patrimoniale); 3) Sempre e comunque condannare il Comune di Noci a pagare alla Società ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per la subita occupazione, una somma pari al 5% del valore venale del terreno per ogni anno di occupazione a far tempo dal 30 ottobre 2007 e sino alla data di cessazione della illecita occupazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data di maturazione di ciascuna annualità sino al soddisfo. Il tutto al netto della già percepita somma nella parte non imputabile a quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione legittima; 4) Condannare il Comune di Noci al risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla Società ricorrente a causa della mancata disponibilità delle somme ad essa dovute”;

- si è costituito in giudizio il Comune controdeducendo ai motivi di ricorso ed eccependo in via subordinata la prescrizione della domanda di risarcimento del danno da mancato godimento a tutto il 2016;

- con sentenza n. 618 del 12-04-2023 il TAR ha così statuito: “1) accoglie, nei sensi e nei limiti di cui motivazione, la domanda restitutoria di cui al ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Noci alla restituzione dei suoli per cui è causa, previa riduzione in pristino stato, fatta salva - in via alternativa - l'acquisizione da parte della Amministrazione competente ai sensi dell'art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001; 2) accoglie la domanda risarcitoria di cui al ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da mancato godimento /occupazione illegittima del bene, nei sensi e limiti indicati in motivazione; 3) ordina, per l'effetto, al Comune di Noci, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del codice del processo amministrativo, di proporre alla ricorrente, entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore, l'eventuale pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento dei danni, calcolata secondo i criteri e nei limiti temporali indicati in motivazione. Condanna il Comune di Noci loro al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge”;

- in particolare, per quanto attiene all'importo dovuto a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima, nella motivazione della sentenza si stabilisce quanto segue: “L'effettiva determinazione del quantum debeatur a titolo di danno da occupazione illegittima, secondo gli enunciati parametri di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4636/2016 e con le sopra indicate specificazioni, dovrà essere effettuata dalla Amministrazione intimata, che dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 34, comma 4, primo inciso del codice del processo amministrativo, entro il termine di centoventi giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), a formulare una proposta alla parte ricorrente, indicante l'ammontare complessivo del dovuto; solo in caso di mancato accordo si provvederà alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dallo stesso art. 34, comma 4, seconda parte del codice del processo amministrativo. Le somme eventualmente già erogate alla ricorrente (e in particolare l'importo di € 365.660,00 nei limiti in cui si dirà di qui a breve) devono essere, se del caso, detratte da quelle dovute in forza della presente sentenza a titolo di danno da occupazione illegittima.

L'eventuale accordo da raggiungersi tra Inedil e Comune di Noci dovrà in altri termini considerare quanto già corrisposto a titolo di indennizzo da occupazione legittima, quanto eventualmente ancora residua da versare a detto titolo, eventualmente imputando in tutto o in parte la somma di € 365.660,00 (pacificamente già corrisposta alla ricorrente) a titolo di danno da occupazione illegittima da corrispondersi nei limiti indicati nella presente pronuncia. Il tutto al fine di evitare la duplicazione delle somme di denaro spettanti alla ditta Inedil”;

- avverso la predetta sentenza questo Comune ha prodotto appello al Consiglio di Stato che con decisione della Sez. IV 30-01-2024 n. 935 ha respinto tanto il gravame principale quanto quello incidentale spiegato dalla INEDIL, per l'effetto confermando le surriportate statuizioni del TAR;

RITENUTO, quindi, **CHE** sussiste l'obbligo di dare attuazione al *dictum* del Giudice amministrativo, ferma resta ed impregiudicata l'eventuale impugnazione della sentenza per revocazione;

CONSIDERATO CHE l'esecuzione delle statuizioni giudiziali comporta in primo luogo che si debba valutare l'alternativa tra la restituzione integrale delle aree cui afferisce il contenzioso previa riduzione delle stesse allo stato originario e l'attivazione della procedura prevista dall'art. 42/bis del DPR 327/2001 (introdotto dall'art. 34, 1° comma della legge 111/2011); il tutto sulla scorta di adeguata motivazione in relazione ai profili di interesse pubblico rilevanti nella specie;

Vista la nota a firma del Responsabile Settore Territorio ed Attività produttive 20.10.2022 prot. 13228 (Allegato “A01 prot 13228 20-10-2022 comunicazione avvio acquisizione ex art 42bis” recante comunicazione alla Inedil s.r.l. di avvio del procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, integrata dalla nota 7.3.2023 prot. n. 6717 (Allegato “A03 comunicazione proroga 07-03-2023”);

RITENUTO CHE nel caso in esame sussistono evidenti esigenze di interesse pubblico che rendono non praticabile l'ipotesi della restituzione del bene in quanto:

a) sulle aree in questione sono state eseguite e da tempo, opere di urbanizzazione a servizio degli insediamenti produttivi esistenti e di nuovo impianto (viarie ed a rete) la cui dismissione comprometterebbe la circolazione di persone e veicoli in zona industriale, senza contare che l'eventuale riduzione in pristino stato comprometterebbe, di per sé, un onere finanziario rilevante, senza che da ciò possa derivare alcun effettivo concreto beneficio né per questo Ente e neppure per la stessa ditta proprietaria;

b) compito d'istituto essenziale di ogni Ente locale è quello di consentire un ordinato sviluppo del proprio territorio; obiettivo che implica di per sé la realizzazione in tutti gli ambiti territoriali, di idonee infrastrutture, quali, appunto, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; sicché il ripristino delle aree di cui trattasi allo stato quo ante impedirebbe il perseguimento di tale funzione istituzionale e, nel contempo, produrrebbe rilevantissimi danni agli operatori economici insediati nella zona industriale giacché resterebbero privati della possibilità di utilizzare le strade di accesso ed i servizi a rete, con conseguente forzosa interruzione delle attività produttive e riflessi davvero enormi in termini occupazionali;

RILEVATO CHE:

- per l'ipotesi in cui si disponga che il bene irreversibilmente trasformato, venga acquisito, non retroattivamente, al patrimonio indisponibile dell'ente, al proprietario debba essere corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene;

- l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale deve essere determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e che per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, in difetto di prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene come sopra determinato;

CONSIDERATO CHE:

- che il valore venale del bene viene determinato nella misura risultante dalla relazione dell'ing. Giuseppe Pezzolla, a tal fine incaricato con determinazione dirigenziale n. 799 del 24-05-2024, relazione che, integralmente condivisa, si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale,

mentre non è condivisibile la determinazione del valore dell'area contenuta nelle note Inedil del 03-11-2022 (Allegato "A02 Inedil osservazioni 42 bis 03-11-2022), del 22-05-2023 (Allegato "A04 Inedil richiesta risarcimento in esecuzione sentenza TAR BA 618-23 22-05-2023"; Allegato "A05 inedil comune Noci prospetto danni 22-05-2023"; Allegato "A06 Inedil Srl Perizia 22-05-2023") per le ragioni desumibili dalla citata relazione dell'ing. Pezzolla;

- che sulla scorta dell'anzidetta determinazione sono stati calcolati gli importi dovuti al proprietario per i diversi titoli ex art. 42-bis, DPR n. 327/2001, dal cui totale deve detrarsi la somma di € 365.000,00 già corrisposta e rivalutata al prezzo legale, come statuito dalla sentenza del Tar Puglia n. 618/2023;

VISTE le leggi regionali Puglia 6/79, 66/79, 56/80, 20/2021, 5/2021 nonché il DPR 380/2001 e la legge 241/1990 e s.m.i.;

RILEVATA la possibilità di finanziare il summenzionato debito fuori bilancio con l'utilizzo dell'avanzo accantonato da rendiconto 2023 con variazione di bilancio allegata;

DATO ATTO CHE non vengono alterati gli equilibri di bilancio né si incide sul rispetto dei vigenti vincoli di finanza pubblica che coincidono con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.);

CONSIDERATO CHE sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto per il legittimo riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, così come previsto dall'art. 239 comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000, prot. ente 16575/2024 del 17-06-2024, accluso al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

Con voti: favorevoli n. 10, astenuti 2 (Conforti e Gentile Gianpiero) e assenti n. 5 (Mezzapesa, Plantamura, D'Ambruoso, Martellotta, Mansueto Nicoletta)

DELIBERA

- 1) di **richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **disporre**, anche in esecuzione della sentenza del TAR Puglia - Sez. III - n. 618 del 15-03-2023, confermata dal Consiglio di Stato -Sez. IV con decisione n. 935 del 14-12-2023, l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Noci delle superfici fondiarie individuate in Catasto al Foglio 44, ptcc. 224, 266, 269, 276, 279, 286, 304, 308 e 310 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42/bis del D.P.R. 327/01, come integrato dalla legge 111/2011, per tutte le ragioni esplicitate in premessa che s'intendono quivi integralmente richiamate;
- 3) di **determinare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42/bis, D.P.R. n. 327/2001 nonché in esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 618/2023, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con decisione n. 835/2024, le somme a corrispondersi in favore della INEDIL Srl, proprietaria delle aree sub 2), per i titoli e nella misura specificati nella relazione a firma dell'ing. Giuseppe Pezzolla datata 5 giugno 2024 che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale, con detrazione dell'importo complessivo ivi indicato in € 519.120,00 di quello di € 365.660,00 già corrisposto alla stessa INEDIL Srl, con espressa riserva di impugnazione per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 935/2024, rivalutato al tasso legale in € 401.285,00 e con salvezza di ogni conseguente rideterminazione delle somme predette ed eventuale recupero della parte che dovesse risultare non dovuta;
- 4) di **demandare** ai competenti Uffici di provvedere a tutti gli atti ed adempimenti conseguenti a

quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3;

- 5) di **portare** a compimento la procedura di recupero delle somme occorrenti per l'acquisizione delle aree di che trattasi, come da statuizione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29-04-2001 e del relativo Regolamento di attuazione del Piano Particolareggiato della zona produttiva D, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/15-02-2001 ed approvato con la stessa delibera di Consiglio Comunale n. 29/2001;
- 6) di **procedere**, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni indicate in premessa, al **riconoscimento della legittimità del summenzionato debito fuori bilancio**, per un importo complessivo di € **117.835,00** da finanziarsi attraverso l'utilizzo dell'avanzo accantonato di amministrazione da rendiconto 2023 con variazione di bilancio allegata;
- 7) di **dare atto che** non vengono alterati gli equilibri di bilancio né si incide sul rispetto dei vigenti vincoli di finanza pubblica che coincidono con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.);
- 8) di **trasmettere** il presente atto deliberativo alla Procura della Corte dei Conti della Regione Puglia ai sensi dell'art. 23 c. 5 della legge n. 289/2002;
- 9) di **trasmettere** il presente provvedimento al Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 216 c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

Infine, con voti: favorevoli n. 10, astenuti 2 (Conforti e Gentile Gianpiero) e assenti n. 5 (Mezzapesa, Plantamura, D'Ambruso, Martellotta, Mansueto Nicoletta)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere agli atti consequenziali in considerazione della notificazione del ricorso per ottemperanza da parte della ditta INEDIL Soc. Unip. (cfr. allegato), ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
ING. INTINI NICOLA

Il Segretario Generale
F.to AVV. ALBANO GIOVANNI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

Noci, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. ALBANO GIOVANNI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, li

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ALBANO GIOVANNI